

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 7
gennaio 2016, n. 94**

Presidente Ciampi – Relatore Piccialli

Ritenuto in fatto

C.L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Con il ricorso ripropone, con i primi tre motivi, strettamente connessi, diversi ma connessi motivi, la questione dell'inutilizzabilità degli esiti dell'esame ematico effettuato in ospedale, siccome svoltosi in assenza di consenso dell'interessato e senza che l'esame fosse giustificato da ragioni sanitarie. Ripropone, altresì, con il quarto motivo, la questione della inutilizzabilità del referto sanitario, riportante gli esiti del prelievo ematico, siccome non sottoscritto dal medico.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze, pur ampiamente motivate, sono in realtà generiche perché si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con ampi argomenti, giuridicamente corretti e in fatto non rinnovabili.

Vale allora il principio secondo cui è da considerare inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come inde-terminatezza, ma per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all'inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

Mentre la sentenza impugnata appare in linea con la disciplina di settore, applicata attraverso una ricostruzione della vicenda che non è di per sé censurabile.

E' infatti pacifico, in giurisprudenza, che è legittimo acquisire ed utilizzare il certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell'incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 4 novembre 2009, Boraco).

Per converso, tale accertamento "invasivo" sarebbe illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238) se e solo effettuato, in assenza del consenso dell'interessato, ad iniziativa dell'organo di polizia a fini processuali. Ne discende che il "consenso" dell'interessato può rilevare -per escludere la possibilità di effettuare il prelievo ematico- solo nel caso si tratti di accertamento richiesto dalle forze di polizia con l'unico fine di accertare

l'eventuale stato di ebbrezza. Ciò che qui, in fatto, non risulta essere stato, a fronte del riferito coinvolgimento dell'imputato in un incidente, con lesioni traumatiche subite, trasferimento con il 118 in ospedale per le cure.

Mentre qualora il prelievo ematico venga effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), non si pone un problema di invasione indebita della sfera privata e, con esso, un problema di consenso. Anzi, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l'eventuale "dissenso" dell'interessato a sottoporsi al prelievo ematico farebbe scattare l'ipotesi del rifiuto sanzionata penalmente ex articolo 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del "conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche".

E' in questi termini la ricostruzione del fatto operata in sentenza.

Inaccoglibile è anche l'altro motivo, avendo il giudicante già soffermata l'attenzione sull'unico profilo di interesse ai fini dell'utilizzabilità probatoria dei risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale: quello della genuinità del documento e quindi della riconducibilità di tale documento alla struttura sanitaria. Non rilevante è il fatto che sia mancata nella copia la firma del sanitario, spiegabile con le modalità tipiche di confezionamento dei referti riportanti gli esiti degli esami.

Il tema è stato affrontato esaurientemente in sentenza, essendosi affermata l'insussistenza di dubbi sulla provenienza del certificato di analisi dall'istituto ospedaliero presso il quale le analisi erano state effettuate e non necessaria la formale sottoscrizione del medico.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.